



## Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 22 del 01/07/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART 15 DL 34/2019 (CD ROTTAMAZIONE TER).**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno primo del mese di luglio alle ore 20.45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede GUERRI GIULIO

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n.25 consiglieri:**

CARATOZZOLO MASSIMO  
CENERINI FABIO  
CENTI ROBERTO  
CERAGIOLI ENZO  
COSTA ANDREA  
COSTANTINI UMBERTO MARIA  
COZZANI LORELLA  
DE LUCA LUIGI  
DE MURO JESSICA  
DEL TURCO DONATELLA  
FRASCATORE MARCO  
GUERRI GIULIO  
LIGUORI LUIGI

MANFREDINI PAOLO  
MANUCCI SAURO  
MELLEY GUIDO  
MOCHI REDENTO  
NOBILI DINA  
PAITA FEDERICA  
PECUNIA FEDERICA  
PESERICO GIACOMO  
SACCONI PATRIZIA  
TARABUGI MARCO  
VATTERONI SIMONE  
VIVIANI LORENZO

**Risultano assenti i consiglieri:**

BIAGI ANDREA  
ERBA LUCA  
FORCIERI LORENZO  
FRIJIA MARIA GRAZIA

LOMBARDI MASSIMO  
PERACCHINI PIERLUIGI  
RAFFAELLI MARCO  
TEJA OSCAR

**Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:**

GAGLIARDI MANUELA  
ASTI PAOLO  
CASATI KRISTOPHER  
GIORGI GIULIA

GIACOMELLI GENZIANA  
MEDUSEI GIANMARCO  
PIAGGI LUCA  
SORRENTINO ANNA MARIA

Num. Proposta  
19

## **BILANCIO E POLITICHE DELLE ENTRATE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART 15 DL 34/2019 (CD ROTTAMAZIONE TER).**

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, aveva previsto la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2016;
- l'art 1 comma 11-quater del DL 148/2017 convertito nella legge 172/2017 aveva previsto la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati fino alla data del 16/10/2017;
- l'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;

Considerato che:

- il Comune della Spezia, ha già aderito alla “prima” definizione agevolata in attuazione all'art 6 ter del DL 193/2016, e pertanto con delibera di consiglio comunale n. 1 del 23/01/2017, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni notificate e non riscosse dal 01/01/2000 al 31/12/2016;
- è intenzione dell'Amministrazione disporre la definizione agevolata delle ingiunzioni per le sole sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art 15 dl 34/notificati fino alla data del 31/12/2017;

Rilevato che:

- E' facoltà dell'Ente circoscrivere la definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, considerata l'ampia discrezionalità concessa dalla norma statale all'autonomia regolamentare degli enti locali, e che pertanto è intenzione dell'Ente circoscrivere la definizione agevolata alle ingiunzioni notificate fino al 31/12/2017 relative alle sole sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in ragione di criteri di opportunità e di rapporto tra costi e ricavi connessi alla riscossione di questa specifica entrata;
- Ai sensi dell'art.15 comma 5 del DL 34/2019 e dell'art 3 comma 17 del DL 119/2018, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019;
- che il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Rilevato che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art 15 dl 34/2019 notificati fino alla data del 31/12/2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art 15 DL 34/2019 notificati fino alla data del 31/12/2017;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 57 del vigente regolamento di contabilità;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entrano i Consiglieri Frija, Erba, Lombardi, Raffaelli – **Presenti 29**
- ✓ L'assessore Gagliardi dà lettura della presente proposta di deliberazione;
- ✓ Escono i Consiglieri Raffaelli e Peserico – **Presenti 27**
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale;
- ✓ Interviene il Consigliere Vatteroni;
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto;
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di interventi, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e apre la fase delle votazioni:

**Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

**Presenti 27 Votanti 21 Favorevoli 21 Contrari 0 Astenuti 6 Non partecipano 0**

(Favorevoli: Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo – Toti Forza Italia; Frija Maria Grazia, Manucci Sauro – Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo – Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco – Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Costa Andrea, Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco – La Spezia Popolare Noi con l'Italia; Saccone Patrizia – Misto; Guerri Giulio – Per la Nostra Città con Giulio Guerri; Erba Luca – Partito Democratico; Centi Roberto, Melley Guido – LeAli a Spezia; De Muro Jessica, Del Turco Donatella – Movimento 5 Stelle;)

(Astenuti: Caratozzolo Massimo – Per la Nostra Città con Giulio Guerri; Manfredini Paolo – Partito Socialista Italiano; Nobili Dina, Pecunia Federica – Partito Democratico; Liguori Luigi – La Spezia Bella Forte Unita Paolo Manfredini Sindaco; Lombardi Massimo – La Spezia Bene Comune;)

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex art 15 DL 34/2019 notificati fino alla data del 31/12/2017;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno inviati a Spezia Risorse S.p.A.;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

**Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:**

**Presenti 27 Votanti 27 Favorevoli 27 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0**

(Favorevoli: Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo – Toti Forza Italia; Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro – Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo – Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco – Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Costa Andrea, Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco – La Spezia Popolare Noi con l'Italia; Saccone Patrizia – Misto; Guerri Giulio, Caratozzolo Massimo – Per la Nostra Città con Giulio Guerri; Manfredini Paolo – Partito Socialista Italiano; Erba Luca, Nobili Dina, Pecunia Federica – Partito Democratico; Liguori Luigi – La Spezia Bella Forte Unita Paolo Manfredini Sindaco; Centi Roberto, Melley Guido – LeAli a Spezia; De Muro Jessica, Del Turco Donatella – Movimento 5 Stelle; Lombardi Massimo – La Spezia Bene Comune)

**DELIBERA**

- **Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.**



## **COMUNE DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART 15 DL 34/2019 (cd ROTTAMAZIONE TER)**

## **INDICE**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	4
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	4
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	5
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	5
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	5

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate relative a **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **dal 01/01/2000 al 31/12/2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta a Spezia Risorse S.p.A. affidataria della gestione di tutte le fasi delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune della Spezia, apposita istanza entro il **5 ottobre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica le modalità con le quali intende effettuare il versamento, in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale e sul sito di Spezia Risorse S.p.A. apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.



#### **Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Spezia Risorse S.p.A. comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro il **30 novembre 2019**, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, Spezia Risorse S.p.A., comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, con importo minimo non inferiore a 100 euro, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2019 per importi fino a 200 euro;

b) versamento in rate mensili di pari importo, non inferiore a 100 euro, con scadenza prima rata 31/12/2019 e scadenza ultima rata non oltre il 30/09/2021;

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento Generale sulle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24/2004 e s.m.i..

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Spezia Risorse S.p.A., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Spezia Risorse S.p.A., relativamente ai debiti oggetto dell'istanza di cui all'art 3 comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della medesima istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.